

R.G. 823/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

██████████, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente,
dagli avv.ti Fabio Ottonelli, Alberto Guariso e Livio Neri, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato

ricorrente

CONTRO

██████████ società cooperativa a r.l., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata
telematicamente, dall'avv. Daniele Creola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 3 settembre 2021, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società d'autotrasporti [REDACTED], per la quale ha lavorato dal 30.05.2019 al 31.12.2020 in qualità d'autista conducente d'autocarro, per ottenerne la condanna al pagamento di euro 1.058,74 a titolo di differenze retributive; euro 697,00, indebitamente trattenuti a titolo di risarcimento del danno; euro 667,00 a titolo di rimborso Irpef mai corrisposto; euro 3.274,61 a titolo di ferie e permessi non goduti ed euro 2.846,38 a titolo di t.f.r..

2. [REDACTED] si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e domandando, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.100,00 a titolo di risarcimento del danno – per spese di riparazione dei mezzi e loro fermo – cagionato dallo stesso ricorrente a mezzi della flotta aziendale.

2.1 [REDACTED] ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale. Al contempo, all'udienza del 26.04.2022, ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al versamento di euro 647,36, pari alle retribuzioni spettanti per l'attività svolta in concomitanza con i periodi che la società avrebbe immotivatamente contrassegnato in busta paga come "permessi non retribuiti".

3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni.

4. Così ricostruito l'iter processuale, va affermata la fondatezza del ricorso e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.

5. In ordine alle pretese relative al saldo della retribuzione di marzo 2020 pari ad euro 411,38, al rimborso Irpef pari ad euro 667,00, alle spettanze di fine rapporto e al t.f.r., pari ad euro 3.274,61 e 2.846,38, va rilevato che [REDACTED] non ha formulato alcuna specifica contestazione, né nell'an né nel quantum. Senza contrapporre alcuna deduzione dotata d'effettiva consistenza, la società s'è infatti limitata ad additare le pretese e i conteggi in questione come "di pura fantasia" e non corrispondenti "all'effettivo lavoro prestato"; manca però l'allegazione di circostanze atte a corroborare queste valutazioni, così come manca un conteggio alternativo delle spettanze, senz'altro necessario vista l'analiticità di quello proposto da [REDACTED]. Del pari irrilevante è la circostanza – peraltro non documentata - che il ricorrente sia stato collocato in Cassa integrazione da marzo a giugno 2020, visto che dalla memoria non è dato comprendere, né è specificato, in che termini ciò incida sulle pretese formulate.

Ne deriva che senz'altro la convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 7.199,37 ai titoli di cui al presente paragrafo.

6. È analogamente fondata la pretesa di [REDACTED] volta al versamento di euro 697,00, oggetto di trattenuta in busta paga a titolo di "risarcimento danni" [cfr. doc. 5 ricorrente].

6.1 In tal senso, va rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, Ccnl applicabile, "l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno". Ai sensi del successivo comma 13, "se il danno è inferiore a 1.000 € e l'azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un Rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal caso l'importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell'importo del danno. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo" [cfr. doc. 4 ricorrente].



6.2 Nel caso di specie, non risulta che le trattenute operate nei prospetti paga di agosto, settembre e novembre 2020 siano state accompagnate né da un provvedimento disciplinare né da una dichiarazione sottoscritta da [redacted] alla presenza di un sindacalista di fiducia.

È a tal proposito irrilevante la dichiarazione sottoscritta da [redacted] il 18.09.2020 con cui egli avrebbe riconosciuto il suo coinvolgimento in un sinistro avvenuto il 16.09.2020. Trattasi infatti di dichiarazione resa senza assistenza sindacale, ciò che induce a ritenerla priva di valore.

Ne deriva che la società va condannata a versare al ricorrente l'importo di euro 667,00 in quanto indebitamente trattenuto.

7. Per le stesse ragioni è poi infondata la domanda riconvenzionale di [redacted]. Il risarcimento del danno richiesto, infatti, non è stato preceduto dall'adozione di un provvedimento disciplinare atto a sanzionare la condotta genetica del danno, risalente al febbraio 2020. Risulta che all'epoca venne formulata una contestazione disciplinare [cfr. doc. 1 resistente], ma non risulta che ad essa sia stato dato seguito, ciò che conferma la deduzione – non contestata – di [redacted] per cui, in quell'occasione, furono accolte le sue giustificazioni rese oralmente. Oltre all'adozione della sanzione, manca anche una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con l'assistenza sindacale, sicché non sussistono le condizioni prescritte dal Ccnl applicabile per l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata.

8. Restano assorbite le ulteriori difese delle parti.

9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 7.896,37,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

respinge la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;

condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, più 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione a favore degli avv.ti Fabio Ottonelli, Alberto Guariso e Livio Neri.

Pavia, 11 maggio 2022

Il Giudice
Gabriele Allieri

